

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

28° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2002

Presidenza del presidente CONTESTABILE

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1728) *Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini ed altri; Ascierio; Minniti ed altri; Molinari ed altri

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i>
* BEDIN (<i>Mar-DL-U</i>)	6
BOSI, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . .	4
COLLINO (<i>AN</i>)	3, 4, 6
FILIPPELLI (<i>Misto-Udeur-PE</i>)	4
* MANFREDI (<i>FI</i>)	6
NIEDDU (<i>DS-U</i>)	5
PERUZZOTTI (<i>LP</i>)	7
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	8

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1728) Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini ed altri; Ascierto; Minniti ed altri; Molinari ed altri
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1728.

Ricordo che nella precedente seduta è stata dichiarata chiusa la discussione generale. Comunico che, alla scadenza del termine fissato, risultano presentati sette emendamenti.

Do ora lettura del parere della 5^a Commissione permanente: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga inserito il seguente articolo:

"Art. 2-bis.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo agli ufficiali in servizio permanente e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 3.

2. Agli ufficiali che maturano il diritto al conseguimento dei benefici derivanti dalla presente legge con decorrenza successiva a quella del decreto di cui al successivo comma 3, i benefici medesimi si applicano ai fini economici dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, si provvede ad accertare e comunicare, ove si verificano le condizioni, l'esaurimento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 3"».

Comunico che il relatore, senatore Meleleo, ha già presentato un emendamento nei termini risultanti da tale parere.

COLLINO (AN). Signor Presidente, vorrei aggiungere la firma agli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5 e 3.0.1.

PRESIDENTE. A fronte della necessità di approvare in tempi brevi, prima che inizi in Senato la sessione di bilancio, il provvedimento al nostro esame, chiedo ai colleghi se intendono ritirare gli emendamenti presentati.

FILIPPELLI (*Misto-Udeur-PE*). Considerato quanto affermato dal Presidente, mi dichiaro disponibile a ritirare gli emendamenti da me presentati, a patto che il Governo si impegni formalmente ad affrontare quanto prima le questioni sollevate dalle mie proposte emendative.

BOSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Come ho già preannunciato ieri, il Governo ha provveduto a ritirare gli emendamenti presentati pur condividendo le valutazioni e le preoccupazioni che ieri sono state espresse nell'intervento di alcuni colleghi, segnatamente del collega Nieddu. Tuttavia, poiché questo disegno di legge, in considerazione del parere espresso dalla Commissione bilancio, sarà soggetto a modifiche e dovrà essere nuovamente trasmesso alla Camera dei deputati, il Governo si riserva di ripresentare in quella sede i propri emendamenti, eventualmente aggiungendone altri, tenendo anche conto delle proposte avanzate in Commissione difesa del Senato. Speriamo di recuperare una maggiore organicità del provvedimento accettando le condizioni poste dalla Commissione bilancio e tenendo conto del fatto che il ritiro degli emendamenti deriva dal fatto che vi è la necessità di varare il disegno di legge prima che inizi la sessione di bilancio in Senato, anche per evitare (il rischio è concreto) che non spendendo le risorse recate per il 2002 da questo provvedimento l'anno prossimo non si abbiano i mezzi per rifinanziarlo.

Diventa essenziale quindi approvare il disegno di legge nei tempi suggeriti dalla Commissione bilancio e dal Ministero del tesoro, quindi in tempi rapidi, per non correre il rischio che si areni definitivamente, fermo restando che una maggiore organicità del provvedimento verrà perseguita attraverso i nuovi emendamenti che saranno presentati nel corso della discussione che avrà luogo alla Camera dei deputati.

COLLINO (*AN*). Signor Presidente, pur condividendo nel merito quanto proposto dal senatore Bonatesta, avendo a cuore che il provvedimento venga approvato in tempi brevi, ritiro gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5 e 3.0.1.

FILIPPELLI (*Misto-Udeur-PE*). Signor Presidente, come già anticipato, ritiro tutti gli emendamenti a mia firma.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

(*Il Presidente accerta la presenza del numero legale*).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2, presentato dal relatore per recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio, che si intende illustrato.

NIEDDU (*DS-U*). A nome del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, devo dichiarare che rimaniamo alquanto sconcertati dall'evolversi della vicenda relativa all'esame di questo provvedimento.

Scopriamo solo adesso una serie di difficoltà che evidentemente il Governo non è stato in grado di evitare al momento della presentazione del provvedimento. Mi riferisco alle obiezioni sollevate dalla Commissione bilancio che costringono il relatore a presentare l'articolo 2-*bis*.

La seconda considerazione è relativa ai contenuti di questo articolo 2-*bis*. Vorrei far rilevare all'attenzione dei colleghi che ci sono perlomeno due questioni che suscitano fortissime perplessità, la prima delle quali è relativa al comma 1 dell'articolo 2-*bis* laddove si dispone che i provvedimenti del disegno di legge in oggetto si applicano solo agli ufficiali in servizio permanente e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 3.

Sostanzialmente viene affermato che gli ufficiali ausiliari non avranno, come da norme generali e codificate, le ricadute relative alle disposizioni recate dal provvedimento. Questo rappresenta un formidabile attacco all'istituto dell'ausiliaria dal momento che in questo modo si crea un precedente; vorrei che questo concetto fosse chiaro.

PRESIDENTE. Senatore Nieddu, è sicuro di quello che sta affermando?

NIEDDU (*DS-U*). Al comma 1 dell'emendamento 2.0.1 è previsto che: «Le disposizioni della presente legge si applicano solo agli ufficiali in servizio permanente e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 3».

PRESIDENTE. Gli ufficiali in ausiliaria sono in servizio permanente; ci sarà poi un problema di interpretazione della norma.

NIEDDU (*DS-U*). Sto soltanto esprimendo le mie perplessità. Spero che il Governo smentirà quanto ho affermato e che durante l'esame alla Camera dei deputati si possano chiarire queste perplessità.

Ulteriori perplessità suscitano i limiti degli stanziamenti. Mi sembra di capire che non vi è certezza del fatto che la norma possa effettivamente essere cogente.

Pure il comma 3, laddove si dice che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, si provvede ad accertare e comunicare, ove si verificano le condizioni, l'esaurimento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 3», ci lascia perplessi. Anche in questo caso vi è una indeterminatezza tale per cui i diritti,

anche soggettivi, che io ritengo non siano conculcabili, sono posti in discussione.

Ribadisco, signor Presidente, che restiamo alquanto sconcertati dall'evolversi di questa vicenda. Avremmo preferito un'approvazione del testo nella stesura originale e che il Governo avesse creato le condizioni perché questo testo potesse essere esaminato ed approvato così come dichiarato in discussione generale.

Per queste ragioni, pur ritenendo che il provvedimento debba essere comunque licenziato prima della fine dell'esercizio finanziario, dichiariamo il nostro voto di astensione.

MANFREDI (*FI*). Signor Presidente, desidero solo esprimere una precisazione rispetto a quanto affermato dal collega Nieddu.

A mio parere, l'interpretazione corretta della formulazione di cui all'articolo 1 è che non esiste alcuna contrapposizione giuridica tra la categoria degli ufficiali in servizio permanente e quella degli ufficiali in ausiliaria. La distinzione andrebbe invece effettuata tra gli ufficiali in ausiliaria e quelli in servizio; non si tratta, ripeto, del personale in servizio permanente, che si distingue da quello di complemento.

Annuncio pertanto, a nome del Gruppo Forza Italia, voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo. A noi, infatti, interessa la sostanza più della forma, anche se non posso non rilevare che, in tutte e due le occasioni, sia alla Camera dei deputati che al Senato, il Governo ha messo il Parlamento nelle condizioni di non operare: infatti, prima alla Camera e poi anche qui in Senato si è arrivati al voto alla vigilia della sessione di bilancio. È stata, pertanto, un'ulteriore occasione per confermare che il Governo, nel suo insieme (non mi riferisco, quindi, al sottosegretario Bosi, qui presente), tiene in poco conto la Commissione difesa del Senato.

COLLINO (*AN*). Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale al provvedimento in esame.

PERUZZOTTI (*LP*). Preannuncio anch'io il voto favorevole del Gruppo Lega Padana.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Ringrazio tutti i colleghi per il lavoro svolto.

I lavori terminano alle ore 15,20.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1728

Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed Economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini, Milanese, Lenna, Fallica, Fontana, Ascierio, Ramponi, Cossiga, Tucci e Tarantino; Ascierio; Minniti, Ruzzante, Lumia, Angioni, Luongo, Manzini, Pisa, Rotundo e Lucidi; Molinari, Ostillio, Loddo Tonino, Tanoni, Marini e De Mita

Art. 1.

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di completo allineamento economico e funzionale degli ufficiali delle Forze armate con gli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare ed i funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile, alla legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, le parole: «lo stipendio» sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento economico»;

b) all'articolo 5, comma 3, lettera *b)*, le parole: «lo stipendio» sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento economico»;

c) all'articolo 5, comma 3-*bis*, le parole: «che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante» e sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il predetto trattamento è attribuito secondo le modalità previste dal comma 3».

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e il comma 3-*ter* dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, decorrono, quanto agli effetti giuridici ed economici, dal 1° gennaio 2002.

Art. 2.

1. Ferme restando le attribuzioni e le competenze previste dalle norme vigenti, gli ufficiali delle Forze armate fino al grado di tenente co-

lonnello, in relazione alle specifiche qualificazioni cui sono correlate autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità:

a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unità poste alle loro dipendenze;

b) provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità al fine di assicurarne la funzionalità per il conseguimento degli obiettivi prefissati;

c) assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinarie rette da ufficiali generali o da colonnelli, hanno anche la responsabilità di settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano all'attività dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento;

d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento del servizio nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;

e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6.687.330 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

BONATESTA, COLLINO

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

«*a*-bis) all'articolo 5, comma 3, lettera *a*), le parole: "dalla nomina ad ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante" sono soppresse;

a-ter) all'articolo 5, comma 3, lettera *b*) le parole: "dalla nomina ad ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante" sono soppresse».

1.2

FILIPPELLI

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere il seguente capoverso:

«*a*-bis) all'articolo 5, comma 3, lettera *a*), le parole: "dalla nomina ad ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante" sono cancellate».

1.3

FILIPPELLI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere il seguente capoverso:

«*b*-bis) all'articolo 5, comma 3 lettera *b*), le parole: "dalla nomina ad ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante" sono cancellate».

1.4

BONATESTA, COLLINO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 5, comma 3-*bis*, sono soppresse le parole: "... dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il predetto trattamento è attribuito secondo le modalità previste dal comma 3"».

1.5

BONATESTA, COLLINO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 5, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3, agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni, ritenendo valido, ai fini del conteggio, anche un terzo degli anni di servizio prestato nella categoria immediatamente precedente, è attribuito, a decorrere del 1o aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica"».

1.6

FILIPPELLI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante».

Art. 2.**2.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo agli ufficiali in servizio permanente e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 3.

2. Agli ufficiali che maturano il diritto al conseguimento dei benefici derivanti dalla presente legge con decorrenza successiva a quella del decreto di cui al successivo comma 3, i benefici medesimi si applicano ai fini economici dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, si provvede ad accertare e comunicare, ove si verificano le condizioni, l'esaurimento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 3».

Art. 3.**3.0.1**

BONATESTA, COLLINO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. All'onere derivante dall'attuazione delle lettere *a-bis)* *a-ter)* e *c)* del comma 1, dell'articolo 1 della presente legge, pari a euro 700.157, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».